



prot. n. 8890 del 18/02/2022
rif. ent. Prot. n. 2562 del 18/02/2022

Al Responsabile dello SUAP
p.e.c. suapcilento@pec.it

OGGETTO: Richiesta sentita, ex comma 7 art. 5 DPR 357/97 ss.mm.ii., per variazioni al progetto di uno stabilimento balneare da installare in loc. Mingardo di Marina di Camerota richiedente Afeltra Michael per Orizzonti s.r.l. – COMUNICAZIONE.

Codesto SUAP con nota Prot. n. 1151 del 17.02.2022, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 2562 del 18/02/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nostra nota prot. n. 1828 del 07.02.2022, relativa al rinnovo di una Autorizzazione sulla V.Inc.A., per variazioni al progetto di uno stabilimento balneare da installare in loc. Mingardo su un'area catastalmente indicata al fg. 8 p.lla 91, di Marina di Camerota richiedente Afeltra Michael per Orizzonti s.r.l.

Questo Ente ha già valutato l'intervento, autorizzandolo con provvedimento prot. n. 9409 del 13.06.2013. Le modifiche apportate dal nuovo progetto al progetto approvato sono evidenziate in un grafico di sovrapposizione, specificamente elaborato per rispondere alla richiesta di questo Ufficio e da esso non si evincono innovazioni tali da farci modificare il parere reso.

Per quanto sopra, si ribadisce quanto già espresso nel provvedimento di questo Ente prot. n. 9409 del 13.06.2013. In particolare, vale quanto prescritto per gli stabilimenti ubicati in loc. Mingardo, serviti dalle passerelle realizzate dall'Ente Parco, nell'ambito del progetto LIFE:


1. L'area dunale e la relativa vegetazione psamofila, e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate dal picchettamento e successivamente dalla recinzione, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc.) e non devono essere praticate nessun tipo di attività (sportive, ricreative, spurgo vasche, ecc.);
2. La fascia di rispetto di cui al punto 1, non deve essere utilizzata come deposito.
3. La fascia di rispetto di cui al punto 1, deve essere esclusa dalla concessione.
4. Per raggiungere i lidi devono essere usate unicamente le passerelle in legno rialzate realizzate dall'Ente Parco che partono dagli accessi sulla strada provinciale e, nella pineta, il tracciato che parte dalla strada provinciale delimitato dall'Ente Parco con pali in legno e fili di acciaio.
5. Per non causare danni alle passerelle in legno rialzate, su di esse non devono transitare mezzi (motorizzati e non) per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee. Il materiale può essere trasportato solo a spalla. Per il trasporto del materiale con mezzi (meccanici e non) deve essere usato unicamente il passo carrabile che parte dal parcheggio "il Ciclope".





6. Per i lidi raggiungibili tramite il tracciato nella pineta, quest'ultimo può essere utilizzato nella fase di montaggio delle strutture per il trasporto con mezzi leggeri del materiale.
7. Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e terminare alle ore 20,00.
8. Qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata rispettando la distanza minima di 1,5 m dal picchettamento, e successiva recinzione, lato mare della fascia di rispetto.
9. La passerella di accesso ad ogni singolo stabilimento si deve innestare su quella realizzata per l'attraversamento della fascia di rispetto sull'arenile e non sull'area dunale.
10. Le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali.
11. Nel caso in cui una passerella in legno rialzata realizzata dall'Ente Parco nel suo tratto terminale ricada all'interno di un'area in concessione, il concessionario deve:
 12. delocalizzare quanto più possibile le strutture/attrezzature rispetto al punto in cui la passerella arriva sull'arenile, per consentire la vista del mare;
 13. garantire ai concessionari vicini la possibilità di allacciarsi con proprie passerelle a quella rialzata dal lato dell'arenile, per il transito dei propri clienti;
 14. garantire il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere.
15. Gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche devono essere realizzati utilizzando unicamente gli spazi sottostanti le passerelle in legno rialzate e non devono comportare attività di scavo nella fascia di rispetto.
16. Nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone (quali palme) e comunque estranee alla vegetazione spontanea dell'area. In particolare, è vietato l'uso di mimose, piante alloctone infestanti la duna di Cala del Cefalo. E' possibile usare in vaso le seguenti essenze: lentisco, mirto, rosmarino. Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali.
17. Tutte le strutture devono essere temporanee e rimosse nel rispetto dei limiti imposti dalla lettera e-bis del comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/01.

Il Responsabile di Area
Arch. Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel +390974719911 - Fax +3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653